

Reg. n.

## COMUNE DI PALMI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Area 5<sup>^</sup> - SERVIZI AL TERRITORIO

P.zza Municipio 89015 Palmi (RC) tel. 0966/262280 – 0966/262214

PEC area – [serviziterritorio.palmi@asmepec.it](mailto:serviziterritorio.palmi@asmepec.it) PEC protocollo generale – [protocollo.palmi@asmepec.it](mailto:protocollo.palmi@asmepec.it)

### **CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, APERTURA E CHIUSURA VILLA COMUNALE, CUSTODIA E SERVIZI AUSILIARI**

\* \* \* \*

L'anno \_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede del Comune di Palmi (RC).

#### **TRA**

Il Comune di Palmi, con sede in Palmi - Piazza Municipio, s.n.c. (C.F. 82000650802),  
rappresentato nel presente atto dall'Arch. Giulia COSTANTINO, Responsabile dell'Area 5  
"Servizi al Territorio", la quale interviene in nome e per conto del Comune di Palmi (denominato  
di seguito "Comune") - Cod. Fiscale 82000650802 e il Dr. Davide MINNITI, nato a Palmi (RC) il  
28.03.1984, quale rappresentante legale della società in house Piana Palmi Multiservizi  
S.p.a. (denominata di seguito anche "Società") il quale interviene in nome e per conto della stessa  
azienda, con sede in Palmi alla Contrada Pignara, cod. fiscale 02000990800,

#### **PREMESSO CHE**

– con deliberazione del Consiglio Comunale n°86 del 16.12.2020 è stata effettuata la  
"Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175,  
come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n.100 e approvazione della relazione sull'attuazione  
del precedente piano di razionalizzazione", disponendo il mantenimento della partecipazione  
(100%) nella società "Piana Palmi Multiservizi S.p.A." (P.IVA n. 02000990800), svolgendo la  
stessa attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il

perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 102 del 30/12/2019 è stato approvato il nuovo Statuto della P.P.M. S.p.A., successivamente approvato con verbale dell'Assemblea straordinaria della medesima Società in data 29/01/2020, Rep. n° 61088, registrato a Palmi il 30/01/2020, al n. 296 S.1T con la deliberazione n°19 del 22.01.2014 l'organo consiliare ha stabilito che il modulo organizzativo configurabile nella fattispecie in argomento tra la società in house e l'Amministrazione deve essere quello della convenzione di natura civilistica, nello specifico con un “contratto di servizio” (cfr. il parere Consiglio di Stato citato n.525/2003) e che la durata degli affidamenti dei servizi è orientativamente fissata in 3 (tre) anni, con facoltà dell'Amministrazione di procedere con la conferma alla fine del 3° anno, salvo recesso motivato senza indennizzo, risarcimento o ristori per il periodo di affidamento non effettuato e salvo interventi legislativi che incidano sulle società partecipate e sugli stessi affidamenti in house

#### **P R E S O   A T T O   C H E**

- il “Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico” è compreso tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, intendendo per servizio pubblico locale avente rilevanza economica, sulla scorta della omologa categoria comunitaria dei servizi di interesse economico generale (SIEG), quello che è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come «qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato» [...] e fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche “fini sociali”) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni”.

#### **R I T E N U T O**

di procedere alla conferma della concessione del servizio di “Servizio di manutenzione del verde pubblico, apertura e chiusura villa comunale, custodia e servizi ausiliari”, mediante la stipula di un contratto di servizio disciplinante i reciproci diritti ed obblighi tra il Comune e la società, inerenti

l'affidamento del servizio. Tenendo conto che la giurisprudenza ha avuto modo di rimarcare la necessaria stipula del contratto di servizio, non ritenendo sufficiente la mera deliberazione dell'organo dell'ente pubblico che abbia autorizzato l'affidamento del servizio; tale deliberazione, mero atto interno e preparatorio del negozio avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, deve tradursi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal quale possano desumersi le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi (Consiglio di Stato sez. V, 24 settembre 2003, n. 5444);

#### **CONSIDERATO**

che l'analisi di mercato sui medesimi servizi operati su scala nazionale per conto delle pubbliche amministrazioni consentono di affermare che l'affidamento in house di tale servizio alla società affidataria sia assolutamente congruo e concorrenziale oltre che in linea con il contenimento delle spese della p.a., garantendo anche alla società di procedere ad una razionalizzazione delle risorse umane da impiegare nel settore, che possa fornire garanzie in termini di efficienza, efficacia ed economicità in coerenza con gli obiettivi assegnati nel piano industriale;

che analizzato il rapporto «costi del servizio – benefici da esso derivanti», si rileva un netto prevalere dei benefici per l'ente e per la collettività amministrata rispetto al minimo, se non pressochè nullo, guadagno aziendale, il che conferma la scarsa appetibilità di tale servizio sul mercato a quei patti e condizioni;

#### **VISTO**

che con deliberazione di C.C. nr. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema di “contratto di servizio” da stipulare tra il Comune e la società affidataria;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 – OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO - OBIETTIVI**

La Società nell'espletamento dei servizi si impegna al conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico che, nel caso specifico, coincidono con la garanzia di mantenimento del decoro urbano che costituisce una base essenziale dello sviluppo cittadino, atteso che la presenza di aree

degradate lasciate all'incuria aumenta la percezione di insicurezza sociale.

Il raggiungimento degli OSP sopra assegnati rifletterà i suoi effetti sull'utente finale che potrà fruire di un servizio efficiente e moderno in un contesto urbano armonico ed ordinato.

La società si impegnerà concretamente all'attuazione della Carta dei Servizi che renda vere, tra l'altro, chiarezza, semplificazione e rapidità nei rapporti e nelle comunicazioni con gli utenti, con particolare attenzione agli aspetti umani connessi alle circostanze d'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.

Tali obiettivi devono inquadarsi in un processo di miglioramento e sviluppo del servizio nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dello stesso.

## **ART. 2 – OGGETTO**

Il Comune di Palmi, come sopra rappresentato, dà e concede alla P.P.M. S.p.A., che a mezzo del suo legale rappresentante pro-tempore accetta, alle condizioni enunciate negli articoli successivi, il servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune, apertura e chiusura villa comunale, custodia e servizi ausiliari.

In particolare i servizi che si intendono affidare consistono nella manutenzione di tutto il verde urbano ricadente in area pubblica e di uso pubblico, compreso quello presente nelle aree cortilizie degli edifici pubblici di proprietà comunale (scuole, asili, uffici comunali ecc.), il taglio delle erbacce affioranti dagli interstizi dei marciapiedi laddove non previsti nel contratto di servizio dell'azienda di raccolta rifiuti, la piantumazione di nuove essenze arboree nei periodi stabiliti dell'anno, la concimazione, il diserbo sia meccanico che chimico, l'abbattimento di alberi, e tutte le operazioni ed i trattamenti necessari per mantenere efficiente e decoroso il verde pubblico; rientra inoltre tra i servizi in appalto l'apertura e chiusura giornaliera della Villa Comunale "Villa Mazzini" (orari da stabilire a seconda della stagione), presenza di una unità lavorativa all'interno della struttura con compiti di sorveglianza, di pulizia dei bagni e per ogni altra necessità, pulizia giornaliera della superficie dei viali e dei vialetti, raccolta dei sacchetti presenti nei cestini

portarifiuti nonché la fornitura degli stessi, raccolta ed asporto quotidiano delle foglie cadute sui tappeti erbosi, manutenzione ed eventuale sostituzione dei cestini portarifiuti danneggiati dai vandali compresa la manutenzione di tutte le attrezzature e giochi fornite dal Comune e utilizzate dalla collettività; rientra inoltre tra i servizi in appalto, la pulizia ed il mantenimento delle vasche e fontane ornamentali presenti sul territorio comunale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la fontana di piazza Amendola, piazza Matteotti, piazzale Fiorino, vasca ornamentale di Villa Mazzini ecc... ed il mantenimento dello stato di efficienza dei sistemi di irrigazione presenti e di eventuale nuova realizzazione e comunque tutto ciò che sia indispensabile per una efficiente gestione del servizio. Le modalità di svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, sono specificate nel "C.S.A."

#### **Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

- 1) La durata dell'affidamento è fissata in 3 (tre) anni con facoltà dell'amministrazione di procedere con la conferma per il medesimo periodo (3+3) alla fine del 3° anno, salvo recesso motivato senza indennizzo, risarcimento o ristori per il periodo di concessione non effettuato e salvo interventi legislativi che incidano sulle società partecipate e sugli affidamenti in house.
- 2) Il servizio avrà decorrenza dal 1 novembre 2021, anche se la conferma del presente contratto di servizio ha data successiva, con scadenza il 31 ottobre 2024 e verrà registrato dall'Ufficio Gare e Contratti dell'ente nelle forme di legge e consegnato in copia alla società affidataria.
- 3) Allo scadere del presente contratto il soggetto affidatario è tenuto comunque a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni di quello in scadenza, fino ad intervenuto atto formale che determini la prosecuzione del rapporto ovvero all'inizio del servizio da parte del nuovo affidatario e comunque non oltre dodici mesi dalla scadenza.

#### **ART. 4 - OBIETTIVI E STANDARD**

- 1) Il Comune e la società affidataria, perseguono il recupero di efficienza gestionale

nell'erogazione dei servizi. Gli interventi specifici verranno espletati autonomamente dalla società, secondo le modalità di erogazione e nel rispetto degli obiettivi di miglioramento del livello del servizio, nonché degli indirizzi comunali recepiti nella descrizione dei servizi stessi.

2) La società affidataria si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi ispiratori, contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, che di seguito si riassumono e che costituiscono i fondamenti della "Carta dei Servizi":

– **Eguaglianza** L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utente e servizio pubblico e l'accesso al servizio pubblico devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va, inoltre, garantita la parità di trattamento, a uguale condizione di servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia tra le diverse categorie o fasce di utenti. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare la P.P.M. è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

– **Imparzialità** La P.P.M. ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore.

– **Continuità** L'erogazione del servizio pubblico, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I

casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere

espressamente regolati dalla normativa del settore. In tali casi, la P.P.M. deve adottare

misure volte ad arrecare agli utenti il minore disagio possibile.

– **Partecipazione** La partecipazione, del cittadino alla prestazione del servizio pubblico

deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del

servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dell'Azienda. L'utente ha il diritto

di accedere alle informazioni che lo riguardano e che sono in possesso della P.P.M..

Detto diritto di accesso è regolato dalle modalità previste dalla Legge 7 Agosto 1990 n.

241 e ss.mm.ii.. la P.P.M. assicura agli utenti serviti ogni informazione relativa alle

modalità di esecuzione del servizio erogato e in particolare rende noto le condizioni

tecniche economiche per l'esecuzione dei servizi erogati in ossequio alle norme in

materia di trasparenza della p.a la P.P.M. acquisisce in tal senso, periodicamente, la

valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso.

– **Efficienza Efficacia ed Economicità** Il servizio pubblico deve essere eseguito in modo

tale da garantire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

## **ART. 5 – GESTIONE E OBBLIGHI**

### 1) Principi generali

– Il Gestore si impegna all'osservanza ed al pieno rispetto della normativa nazionale e

locale che disciplina la materia. In particolare, i servizi si svolgono secondo le norme

statali e regionali vigenti in materia; Il Gestore, assumendo le funzioni e la gestione dei

servizi indicati nell'oggetto del contratto, assume l'obbligo all'osservanza ed al pieno

rispetto di quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto allegato al presente

contratto con i relativi allegati;

## **ART. 6 - INTERRUZIONI E SOSPENSIONI TEMPORANEE DEL SERVIZIO**

1) L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dalla società in house

affidataria.

- 2) La società affidataria garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione del servizio minimo previsto, secondo quanto stabilito dalla Legge 12/06/1990 n. 146 e dagli accordi sindacali stipulati in sede nazionale e locale.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DEL COMUNE**

- 1) Sono di competenza del Comune, in quanto non trasferibili per legge, le funzioni:
- a) controllo analogo (come previsto dal presente Contratto e dal Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sulle società ih House- approvato con deliberazione C.C. n° 53/2019);
  - b) la regolamentazione;
  - c) i poteri di ordinanza contingibile e urgente;
  - d) ogni attività che la normativa in materia assegna in via esclusiva in capo al Comune.
- 2) Il Comune si impegna a comunicare preventivamente alla Società modifiche ai regolamenti comunali inerenti in qualche modo al servizio reso dalla Società stessa.
- 3) Il Comune si impegna altresì a comunicare alla Società, con congruo anticipo, i piani di sviluppo urbanistico onde acquisirne eventuali osservazioni relative al servizio e consentirne una opportuna pianificazione e programmazione tecnico/finanziaria dei necessari investimenti.
- 4) Il Comune si impegna ad assumere i costi delle riparazioni dei danni che venissero arrecati al patrimonio del verde pubblico in conseguenza dei lavori di propria spettanza diretta; Al fine di evitare interferenze materiali e tecniche o danneggiamenti a tale patrimonio, assumerà presso la Società le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura che possano interessare in qualsiasi modo il suolo o sottosuolo attrezzato a verde pubblico. Inoltre, si impegna a preavvisare la Società dell'inizio dei lavori da compiersi, informandola altresì sulla loro natura.

5) Il Comune, nell'ambito delle leggi vigenti, e con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria, si impegna ad assumere tutte le iniziative opportune per consentire alla Società l'adempimento, nei tempi strettamente necessari, degli obblighi stabiliti a carico della stessa, impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente.

6) Il Comune si impegna nei confronti della Società ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto garantendo la continuità della piena collaborazione dei propri servizi ed uffici.

7) Il Comune si impegna, inoltre, a sostenere e favorire l'attività della Società attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l'oggetto del presente contratto, ricadenti nella propria competenza e/o titolarità.

8) Il Comune concede alla Società, a titolo gratuito e per tutta la durata del contratto, il diritto di posa sul terreno di proprietà comunale degli impianti, manufatti, essenze necessari alla manutenzione e miglioramento del verde pubblico.

9) Ogni nuova urbanizzazione, sia essa ad iniziativa pubblica come privata, dovrà essere sottoposta da parte del Comune per quanto attiene alle opere di cui al presente contratto, alle prescrizioni da adottare o da far adottare in conformità del regolamento comunale del verde e nel rispetto dei principi di qualità del servizio, richiedendo in sede di collaudo la documentazione in formato digitale delle opere realizzate ai fini del loro conferimento alla Società.

#### **ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA**

1) **Sicurezza e igiene sul lavoro – piani di emergenza, evacuazione e pronto soccorso:** la società affidataria si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Durante il periodo della concessione la società affidataria dovrà

provvedere agli aggiornamenti e alla formazione necessaria. Nessun onere aggiuntivo sarà

previsto per l'Ente per gli obblighi di cui al presente articolo;

2) **Responsabilità civile per danni verso terzi e verso i prestatori di lavoro:** la società

affidataria risponde del mancato adempimento degli obblighi assunti con la concessione e di

ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al Comune o a terzi nell'esercizio

della medesima. La società affidataria risponde direttamente verso il Comune, i terzi ed i

prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito

dell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi

risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. Il Comune è

esonero da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al

personale alle dipendenze del concessionario per qualsiasi causa nell'esecuzione del

servizio. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per la mancata osservanza dei termini

della concessione. La società affidataria in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a

proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per

omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio;

3) **Obblighi contributivi:** Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi,

antifortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente della società

affidataria sono a carico della stessa che ne è la sola responsabile;

4) **Altre responsabilità e obblighi:** la società affidataria è tenuta al rispetto della normativa

vigente in materia di tutela della riservatezza contenuti nel Codice della privacy (D.Lgs.

196/2003) e successive modifiche ed integrazioni. Le notizie relative all'attività oggetto della

presente convenzione, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa in relazione

o meno all'esecuzione degli impegni contrattuali, non debbono, in alcun modo ed in qualsiasi

forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte

dell'azienda o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi a da quelli

contemplati nel presente atto. In ogni caso di inadempienza grave, determinata dal mancato rispetto degli obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio, il Comune, previa contestazione dell'addebito e previa valutazione delle deduzioni dell'impresa, oltre a chiedere il risarcimento degli eventuali danni e salvo l'applicazione di norme penali e/ o civili ove previsto, può risolvere il contratto per fatto o colpa della società affidataria.

#### **ART. 9 - DIVIETO DI SUB- CONTRATTO**

- 1) E' fatto divieto alla società affidataria di cedere a terzi il servizio oggetto del presente contratto.

#### **ART. 10 - RESPONSABILITA' CIVILE**

- 1) L'eventuale responsabilità civile per atti e fatti inerenti e/o conseguenti alla gestione del servizio grava esclusivamente sull'affidatario.
- 2) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici verso terzi, sono a carico della società affidataria del servizio che ne è la sola responsabile. E' escluso, inoltre, ogni diritto di rivalsa ed ogni indennizzo nei confronti del Comune.

#### **ART. 11 – CORRISPETTIVI**

##### **Quantificazione**

Preso atto della deliberazione n. 81 del 18/11/2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato “l’Analisi dei costi, congruità e convenienza sull'affidamento dei servizi cimiteriali global service” prot. 25072 dell'11.11.2014, integrando il quadro di compensazione economica che deriva dall'espletamento del global service definita tenendo conto dei principi e parametri fissati dalla Corte Europea. In ragione di tali parametri il valore di base da attribuire al servizio oggetto del presente contratto è da individuare nel totale annuo dei costi che l'ente sostiene per detti servizi pari ad € 245.000,00 oltre oneri di sicurezza pari ad € 5.000,00 ed oneri IVA in ragione del 10%, come da analisi economica effettuata dall'ufficio; l'importo per tutta la durata del contratto stabilita in anni (3) tre è pari ad € 735.000,00 oltre oneri di sicurezza pari ad

€ 15.000,00 ed oneri IVA in ragione del 10%

**modalità di pagamento**

Il pagamento del servizio oggetto del presente contratto sarà effettuato dalla Amministrazione Comunale, previo accertamento della regolarità del servizio, dei versamenti contributivi e previdenziali (DURC) e della regolarità della Ditta con il pagamento delle Imposte e Tasse (Equitalia). Qualora la Ditta risultasse inadempiente con il pagamento dei contributi o con le imposte e tasse, l'Amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla risoluzione e regolarizzazione dell'eventuale inadempienza.

I pagamenti saranno corrisposti previa presentazione di n. due fatture così distinte:

- la prima fattura per i servizi a canone così come individuati all'art. 4 – A1, B1,C1, previa verifica delle attività svolte secondo programmazione e calendarizzazione;

- la seconda fattura per i servizi a misura così come individuati all'art. 4 – A2, quantificati secondo apposito computo metrico redatto dalla ditta esecutrice sulla base dell'elenco prezzi allegato al C.S.A.

I pagamenti di cui sopra saranno corrisposti in rate MENSILI posticipate, al netto delle eventuali sanzioni comminate, saldate con pagamento a 30 giorni dalla data della fattura. L'eventuale ritardato pagamento, a qualunque causa imputabile, non farà sorgere il diritto di abbandono o di riduzione dei servizi, pena la risoluzione del contratto con tutti i danni conseguenti.

**ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO**

1) L'eventuale mancato rispetto da parte della società affidataria delle condizioni riportate negli articoli precedenti comporterà la facoltà della controparte di ottenere la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art.1456 cod. civ.

2) Il Comune è tenuto a contestare per iscritto tramite PEC ovvero con lettera raccomandata, alla società affidataria le violazioni alle condizioni riportate negli articoli precedenti, dichiarando di avvalersi della clausola risolutiva. La società affidataria entro i successivi 10

(dieci) giorni è tenuta a comunicare al Comune le motivazioni del non rispetto delle condizioni contrattuali. Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per violazione degli obblighi della presente, nel caso di inadempienza o ritardi dovuti ad applicazione di obblighi di legge o di atti aventi forma di legge e regolamenti emanati da ente statale e locale o a causa di "forza maggiore" nei casi di calamità naturali, rivolte, sabotaggi.

3) Le parti si impegnano a comunicare il verificarsi dei suddetti eventi per permettere l'assunzione dei provvedimenti del caso, compresa la risoluzione della concessione qualora la causa di forza maggiore impedisca la reciproca collaborazione per oltre 1 (uno) mese consecutivo. Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione, anche prima della scadenza naturale dello stesso, dandone comunicazione per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima, a mezzo lettera raccomandata A/R.

4) In caso di controversia sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente contratto, le parti si impegnano a tentare la composizione bonaria della lite. L'erogazione del servizio non potrà, in ogni caso, essere sospesa in pendenza della procedura di soluzione delle controversie.

#### **ART. 14 - MONITORAGGIO**

1) Le parti verificano congiuntamente il rispetto degli impegni contrattuali ed il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto.

2) Coerentemente con le formalità e le caratteristiche del presente contratto di servizio, oggetto del monitoraggio contrattuale è il complesso degli obiettivi, prestazioni ed impegni contenuti nello stesso.

3) La società affidataria garantisce comunque al Comune la piena disponibilità di tutte le informazioni che il Comune stesso ritenga necessarie ai fini della verifica degli impegni previsti nella convenzione. Al termine di ciascun esercizio la P.P.M. s.p.a. elabora ed invia al Comune il rapporto annuale contenente tutti i dati consuntivi sugli obiettivi e gli impegni contrattuali, ai fini di consentirgli l'esercizio del controllo analogo.

**ART. 15 - CONTROLLO E ADEMPIMENTI DELLA GESTIONE**

- 1) Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate, secondo le norme di legge, sia per quanto riguarda l'aspetto amministrativo che tecnico, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, esercitando sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
- 2) La società affidataria dovrà pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati del Comune dovessero compiere nell'esercizio di tale controllo e fornire tutte le notizie e i documenti richiesti dal Comune nel rispetto delle norme sulla privacy.
- 3) Il controllo sull'applicazione del presente contratto si esplica attraverso gli strumenti seguenti:
  - a) rapporto annuale sull'esercizio entro il 31 dicembre nonché un flusso informativo costante e aggiornato per il monitoraggio del servizio (rendicontazione economico finanziaria e quali-quantitativa);
  - b) verifiche interne inerenti la rispondenza dei servizi affidati con le previsioni contrattuali;
  - c) indagini ed analisi esterne inerenti il livello del servizio all'utente;
  - d) la corrispondenza degli standard di qualità contenuti nel contratto di servizio e nella carta di qualità dei servizi, prevedendo standard specifici all'interno delle Carta dei servizi che devono indicare i diritti, anche di natura risarcitoria, degli utenti (art. 8 del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni nella L. 27/2012).
- 4) Il Comune di si riserva, inoltre, di fornire alla società affidataria direttive e/o disciplinari tecnici in relazione alle modalità di espletamento del servizio.
- 5) E' fatto obbligo alla società affidataria di svolgere una periodica registrazione della customer satisfaction attraverso l'effettuazione di sondaggi a campione esperiti dalla stessa società attraverso i sistemi maggiormente diffusi ovvero affidati ad idonei soggetti terzi, da eseguire attraverso la compilazione di appositi formulari da sottoporre ai cittadini/utenti che, oltre alla

previsione di domande a risposta plurima, consentano l'espressione di sintetici giudizi circa

il grado di soddisfazione per la qualità e per la quantità del servizio oggetto di valutazione e

la proposta di suggerimenti concreti per il suo miglioramento.

#### **ART. 16 - COMUNICAZIONI**

1) Le parti convengono di eleggere domicilio nelle proprie sedi legali. Ogni successiva

variazione di domicilio dovrà essere comunicata con raccomandata A.R. .

2) Si conviene altresì, che ogni comunicazione avente rilevanza ai fini del presente contratto

dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata A.R., ovvero raccomandata a mano

sottoscritta per ricevuta dall'altra parte, ovvero telefax al suindicato domicilio, ovvero posta

elettronica certificata alle rispettive caselle istituzionali.

#### **ART. 17- MODIFICHE CONTRATTO**

1) Il presente Contatto potrà essere sempre modificato con atto sottoscritto da entrambe le parti.

2) L'eventuale modifica dei corrispettivi dovrà essere sempre preventivamente approvata dal

Comune con apposito atto deliberativo.

3) Il Contratto potrà essere modificato unilateralmente dal Comune a seguito del

sopraggiungere di fatti nuovi e imprevisi che richiedano anche diverse modalità per il

perseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia e qualità del servizio stesso.

#### **ART. 18 - RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE E SPECIALE**

1) Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme generali e speciali di legge.

2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei

dati personali) il legale rappresentante della Società dichiara di essere stato informato delle

modalità e finalità di trattamento dei propri dati da parte del committente e di essere a

conoscenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo D.lgs..

3) Il presente contratto di servizio, previa lettura e conferma che il contenuto riproduce la

volontà dei contraenti, viene sottoscritto dalle parti come innanzi costituite.

4) Il presente contratto non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà (Determinazione A.V.C.P. nr.10 del 22 dicembre 2010).

**ART. 18 - REGISTRAZIONE**

1) In relazione all'art. 32, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 il presente contratto è stipulato nella forma di scrittura privata.

2) In tal senso le parti danno atto che il presente contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, e della tariffa parte II - art. 1 lett.b) del DPR n. 131/1986. Si ha caso d'uso (art.6 DPR 131/1986) quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

Per il Comune:

Per la P.P.M. S.p.A.:

Il Responsabile Area 5^

Il Legale Rappresentante

Arch. Giulia Costantino

Davide Minniti